REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT

(Emanato con D.R. n. 344/2013 del 30/04/2013 e integrato con le modifiche apportate con D.R. n. 1768/2019 del 02/10/2019 e D.R. n. 99/2021 del 28/01/2021 e D.R n. 392/2023 del 24/03/2023)
Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa

PARTE I – ELEMENTI GENERALI

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'assetto e il funzionamento della Scuola di Economia e Management.
2. *abrogato*
3. Alla denominazione della Scuola di Economia e Management può essere aggiunta la corrispondente denominazione in lingua inglese: Economics and Management.

Art. 2 (Sede della Scuola, dipartimenti partecipanti, vicepresidenze)

1. *abrogato*
2. *abrogato*
3. *abrogato*

La Scuola di Economia e Management ha sede a Bologna.

Le sedi di Vicepresidenza della Scuola sono: Bologna, Forlì e Rimini.

Partecipano alla Scuola i dipartimenti: Matematica-MAT, Scienze Aziendali-DISA, Scienze Economiche-DSE e Sociologia e Diritto dell'Economia-SDE.

Art. 3 (Natura e funzioni della Scuola)

1. La Scuola è la struttura organizzativa di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti che vi partecipano per le esigenze di razionalizzazione, supporto, gestione dell'offerta formativa di riferimento. La Scuola può operare su ciascuna delle sedi dell'Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di studio riferito alla Scuola.
2. In particolare la Scuola:
   a) esprime parere ai Dipartimenti partecipanti, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica e alla disattivazione dei Corsi di Studio, valutata la disponibilità delle risorse necessarie; a tal fine i Dipartimenti hanno cura di fornire alla Scuola,

anche su richiesta della medesima, ogni elemento utile perché quest'ultima possa svolgere le valutazioni di sostenibilità sia specifiche che complessive e di contesto.

b) *abrogata*

c) *abrogata*

d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla Commissione paritetica docenti-studenti;

e) *abrogata*

f) formula proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto.

3. La Scuola concorda con i Dipartimenti partecipanti il piano triennale della didattica di cui all'art. 18, comma 4 dello Statuto.
4. La Scuola può coordinare, se delegata dai Dipartimenti partecipanti, le attività relative al terzo ciclo in aderenza a quanto previsto nel piano triennale della didattica di cui all'art. 18, comma 4, dello Statuto di Ateneo che in tal caso viene opportunamente integrato.
5. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente regolamento i Corsi di Studio riferiti alla Scuola sono deliberati dagli Organi Accademici. Di norma sono i Corsi di Studio dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola.

Art. 4 *abrogato*

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE

Art. 5 (Il Presidente di Scuola)

1. Il Presidente è un professore ordinario, eletto dal Consiglio della Scuola fra i docenti dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola stessa.

1 *bis*. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Presidente di Scuola.

2. Il Presidente:

a) rappresenta la Scuola ed è componente di diritto del Consiglio che presiede e convoca;

b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio;

c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola;

d) *abrogata*

e) *abrogata*

f) *abrogata*

g) *abrogata*

h) *abrogata*

i) *abrogata*

j) *abrogata*

k) *abrogata*

l) *abrogata*

m) *abrogata*

n) *abrogata*

o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione.

2 *bis*. Per esercitare le proprie funzioni il Presidente:

a) acquisisce dai Dipartimenti e dalle Strutture amministrative ogni elemento utile al raccordo, coordinamento e supporto in relazione alla sostenibilità dell'offerta formativa di riferimento;

b) convoca incontri, istituisce e coordina gruppi di lavoro, acquisisce pareri e assume ogni altra iniziativa utile e strumentale;

3. Il Presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il Consiglio della Scuola, un Vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale di Vicepresidenza, definite, ove previste, ai sensi dell'art. 18 comma 7 dello Statuto, il Presidente nomina un Vicepresidente fra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso la sede.
5. Le cariche di Vicepresidente vicario e di Vicepresidente di sede possono essere ricoperte dalla stessa persona.
6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di Presidente e Vicepresidente di sede sono di norma ricoperte dalla stessa persona.
7. *abrogato*

Art. 6 (Elezione del Presidente della Scuola)

1. Ai fini dell'elezione del Presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

4. Il Presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Art. 7 (Il Consiglio della Scuola - composizione)

1. Il Consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da:
   a) il Presidente che lo presiede;
   b) i Direttori dei Dipartimenti partecipanti o un loro delegato, individuato fra i professori e ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento;
   c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai Dipartimenti partecipanti ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello Statuto. I rappresentanti dei Dipartimenti nei Consigli delle Scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i Coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della Giunta ovvero responsabili delle attività assistenziali di competenza, ove previsto, anche tenendo conto dell'eventuale presenza di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal Dipartimento nelle diverse Scuole, sulla base dell'ultima programmazione didattica disponibile;
   d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle rappresentanze studentesche;
   e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio della Scuola i Vicepresidenti di sede qualora non siano già membri dello stesso Consiglio;
   f) *abrogata*
   g) *abrogata*

Sono invitati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i Coordinatori dei Corsi di Studio non componenti l'organo.

Art. 8 (Consiglio della Scuola – Competenze)

1. Il Consiglio della Scuola:
   a) elegge, nel corso della prima riunione utile, il presidente della Scuola.
   b) approva la proposta del Regolamento di funzionamento della Scuola stessa a maggioranza assoluta dei componenti;
   c) designa i componenti della Commissione paritetica docenti-studenti presso la Scuola;
   d) concorda con ciascun Dipartimento, nella parte di propria competenza, il piano triennale della didattica di cui all'art.18 comma 4 dello Statuto di Ateneo;

e) esprime parere ai Dipartimenti partecipanti, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica ed alla disattivazione dei Corsi di Studio, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;

f) *abrogata*

g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla Commissione paritetica docenti-studenti;

h) *abrogata*

i) *abrogata*

j) *abrogata*

k) *abrogata*

l) coordina, se delegata dai Dipartimenti partecipanti, le attività relative al terzo ciclo;

m) *abrogata*

n) *abrogata*

o) *abrogata*

p) formula proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto.

Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione)

1. Presso ogni Scuola è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti. Il mandato della Commissione coincide con quello del Consiglio della Scuola.
2. La Commissione è composta:
   - dal Presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la Commissione e la convoca;
   - dai Vicepresidenti di sede;
   - da 16 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. I membri della componente docente sono designati dal consiglio della Scuola prevalentemente tra i propri membri su proposta del Presidente della Scuola, sentiti i Direttori dei Dipartimenti che partecipano alla Scuola. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche
   - Gli studenti della Commissione paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola e, in subordine, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli di Corsi di Studio riferiti alla Scuola, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi Consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 19 comma 6 dello Statuto

di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della Commissione, la Scuola può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della Commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai Corsi di Studio riferiti alla Scuola.

3. *abrogato*

Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni)

1. La Commissione:
   - ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
   - formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
   - può avanzare al Consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica;
   - redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio riferiti alla Scuola, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.
2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 7 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.
3. Per la gestione delle attività la Commissione Paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali di cui facciano parte componenti della Commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla Commissione Paritetica plenaria.

Art. 11 (Funzionamento degli organi)

1. Il funzionamento degli organi collegiali della Scuola è disciplinato dalle norme generali e statutarie, con particolare riferimento all'art. 38 dello Statuto.
2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
   a) forme di consultazione sincrone;
   b) l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. *abrogato*

PARTE III – ORGANIZZAZIONE

Art. 12 (Vicepresidente di sede)

1. Nella propria sede territoriale il Vicepresidente:
   - coadiuva il Presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon andamento della didattica;
   - esercita le funzioni di cui alla lettera c) del precedente art. 5 comma. 2;
   - funge da referente della Scuola negli organi del Campus di riferimento, laddove presente nella sede.
2. Il Vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo Consiglio di Campus, laddove presente nella sede.
3. Il Vicepresidente di sede è componente della Commissione paritetica e presiede l'eventuale Sottocommissione territoriale.

Art. 13 (Rapporti fra Scuole e Dipartimenti)

1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio riferiti alla Scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell'Ateneo, dai Dipartimenti di riferimento o associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del Corso di Studio, sentiti gli altri Dipartimenti coinvolti.
2. Il Dipartimento di riferimento e i Dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri Dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei Corsi di Studio proposti, con particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell'Ateneo.
3. La Scuola garantisce il coordinamento per le esigenze di razionalizzazione, supporto e gestione dell'offerta formativa di riferimento.
4. *abrogato*
5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite nel piano triennale di cui all'art. 18, comma 4 dello Statuto.

Art. 14 (Rapporti con i Corsi di Studio)

1. I Consigli di Corso di Studio:
   - esprimono ai Dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni;

Art. 15 *abrogato*

PARTE IV – RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Art. 16 (Risorse finanziarie)

Alle Scuole vengono garantite le risorse e i servizi necessari per il funzionamento e lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

PARTE V - *abrogata*

PARTE VI – NORME TRANSITORIE

Ai sensi dell'art. 40, comma 2 dello Statuto, i Dipartimenti, i cui professori e ricercatori nell'anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza della scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della scuola nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i professori e ricercatori hanno assunto servizio.

PARTE VII - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28/06/2017

Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al presente Regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al Decreto Rettorale n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento la Commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente Regolamento al Regolamento tipo, viene integrata/modificata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento.

***